




# COMUNE DI CARDETO

## (Città metropolitana di Reggio Calabria)



### ORDINANZA N. 53 DEL 11/12/2020

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza per la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.**

#### IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti "Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO, da ultimo, il DPCM del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato DPCM rubricato "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" laddove, al comma 1, è previsto che «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati,

sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione>>.

CONSIDERATO che:

- con ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” la Regione Calabria è stata inserita nell'allegato 2 («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto») così statuendone l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 a decorrere dalla data del 6 novembre 2020;

- in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che «fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata>>;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 57 del 21/11/2020 la scrivente ha disposto la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 12 dicembre 2020, attesa la positività al Covid-19 anche di due alunni e di un insegnante.

CONSIDERATO che ancora oggi due bambini frequentanti la scuola elementare risultano positivi al virus Covid-19 e che un insegnante risultata positiva al virus non è rientrata ancora in servizio per motivi di salute, così come appreso per le vie brevi dall'Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che il proseguo dell'attività didattica, prima delle festività natalizie, sarebbe limitata soltanto al periodo che va dal 14 al 22 dicembre, ovvero per un periodo limitato di soli 8 giorni;

VALUTATA, d'intesa con l'Istituto Scolastico, la necessità di non vanificare gli sforzi delle ultime settimane per un periodo limitato di 8 giorni prima della sospensione dell'attività didattica in occasione delle festività natalizie, alla luce anche della positività di due alunni;

VALUTATA, altresì, la necessità di continuare a garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

- **la prosecuzione della sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado con decorrenza dal 14 novembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020**, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- l'attivazione, laddove possibile, della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;
- che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- che vengano effettuati in tutte le scuole gli interventi di sanificazione e per l'effetto

## **DISPONE**

1) Che la presente ordinanza venga inviata:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "San Sperato-Cardeto" ;
- ai Responsabili dei Settori del Comune di Cardeto;
- al Comando Stazione Carabinieri di Cardeto.

2) che venga esposta all'Albo Pretorio informatizzato, sul sito internet comunale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Calabria, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica D.P.R. n. 1199/1971.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

**Il Sindaco**  
**( Avv. Crocefissa Daniela Arfuso)**  
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa**  
**ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93**